

Imposta di bollo assolta mediante contrassegni telematici rilasciati in data _____ numeri identificativi: apposti su copia cartacea del contratto conservato presso il Servizio segreteria.

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. ____/2022 Atti Privati

CONVENZIONE DI NATURA CONTRATTUALE

**CONTENENTE LE CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO DI PARTE DELLA
P.F. 260/2 IN C.C. MEZZOCORONA, DI PROPRIETÀ COMUNALE.**

Tra le Parti:

CLELIA SANDRI, nata a Trento il 17.12.1977 (C.F. SND CLL 77T57 L378X), Sindaco del Comune di San Michele all'Adige, domiciliata per la carica in San Michele all'Adige presso la sede del Municipio sito in Via della Prepositura, n. 1 – CAP 38098 - P.IVA. 00141660225, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Amministrazione comunale che legalmente rappresenta.

GIOVANNINI FRANCESCO, nato a Trento il 19.08.1971 (C.F. GVN FNC 71M19 L378D), in qualità di Direttore Generale della Società Cooperativa Agricola Mezzacorona Sca con sede a Mezzacorona (TN), Via del Teroldego, n. 1/E - CAP 38016 - P.IVA. 00120200225.

Premesso che:

- La società Mezzacorona Sca con nota prot. 1871 di data 22.02.2022 ha presentato la documentazione progettuale riferita ad una serie di sottoservizi e di tubazioni in pressione (vinodotto) in collegamento dei propri stabilimenti industriali siti in via del Teroldego e in Corso IV Novembre a Mezzacorona;
- l'intervento, descritto nella relazione ivi allegata, prevede - fra l'altro - il transito al di sotto di un tratto di strada di proprietà del Comune di San Michele all'Adige, identificata dalla p.f. 260/2 in C.C. Mezzacorona, mediante la posa di un controtubo contenente le tubazioni per il trasporto del vino, una tubazione

di scarico e dei cavidotti in polietilene. Per questo motivo, la società ha presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico permanente sub prot. 1871 dd. 22/02/2022.

- la richiesta rientra tra le casistiche normate dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (più avanti indicato come Regolamento), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 15.03.2021, il quale prevede che:

- sono considerate permanenti, ai sensi dell'art. 7, le occupazioni di carattere stabile la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni;
- ai fini dell'applicazione del canone e della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 28, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo la planimetria di cui all'allegato A del succitato Regolamento;
- per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 26, la misura della tariffa annua è calcolata per metro quadrato o metro lineare di occupazione rivalutata con l'applicazione di un coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione.

In conformità alla deliberazione di Giunta comunale n. _____ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, si stipula la seguente convenzione di natura contrattuale.

Art. 1

1. Il Comune di San Michele all'Adige concede alla Società Cooperativa

Agricola Mezzacorona Sca l'occupazione permanente sottosuolo per mq. 7,50 (lunghezza mt. 5,00 x larghezza mt. 1,50 corrispondente all'area di scavo) costituenti parte della p.f. 260/2 in C.C. Mezzacorona, di proprietà del Comune di San Michele all'Adige, per la posa di una serie di nuovi sottoservizi e di tubazioni in pressione (vinodotto), come da planimetria allegata (All.1), a servizio delle Cantine Mezzacorona sca per la durata di 29 anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 2

1. L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni previste nel vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 15.03.2021.

Art. 3

1. Fatti salvi i diritti di terzi, cittadini o Enti, la concessione viene esercitata sotto la responsabilità del concessionario, pertanto l'Amministrazione comunale non potrà mai essere ritenuta responsabile né verso il concessionario, né verso terzi per qualunque danno o molestia derivato per effetto dell'occupazione.

Art. 4

1. La concessione ricade – ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento - nella zona B di seconda categoria con tariffa a metro quadrato di Euro 5,29 (in riferimento alla tabella "Allegato B" al Regolamento) trattandosi di tipologia di occupazione "Scavi e manomissione del sottosuolo". Pertanto è subordinata al pagamento del canone di concessione su base annuale quantificato in Euro 30,00 (7,50 mq x 5,29 Euro/mq x 0,75 con riduzione del

25% ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento) arrotondato per eccesso come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del Regolamento comunale.

2. Il pagamento del canone è effettuato con riferimento all'anno solare, in unica soluzione entro il mese di marzo. Per l'annualità 2022 con inizio in corso d'anno il canone viene ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone è sanzionato nei termini di quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento.

Art. 5

1. Prima di procedere all'effettuazione degli scavi in sede stradale dovrà essere presentata istanza di autorizzazione allo scavo su suolo pubblico e di occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata subordinatamente al versamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia dell'effettivo ripristino dell'area pubblica interessata dai lavori propedeutici alla presente concessione.

2. Andrà inoltre accertata, a cura del richiedente, la presenza di cavi, tubazioni e sottoservizi in genere in interferenza con le operazioni di scavo e posa delle infrastrutture autorizzate.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto delle "Disposizioni tecnico - amministrative per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione temporanea ed all'esecuzione di lavori su strade comunali da parte di terzi, enti, società e privati" approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 113 di data 10.07.2002. In particolare lo scavo in sede stradale dovrà essere preceduto dal taglio del manto bituminoso in tutta la sua estensione con seghe circolari.

Art. 6

1. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a imposta di bollo a carico del concessionario e a registrazione in caso d'uso.

Art. 7

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento dell'attività in oggetto. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Si evidenzia che il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa per l'affidamento dei servizi. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di San Michele all'Adige con sede a San Michele all'Adige in via della Prepositura nr. 1 (e-mail info@comune.sanmichelealladige.tn.it sito internet <http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it>). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico.

Per Mezzacorona sca

Per l'Amministrazione comunale

GIOVANNINI FRANCESCO

CLELIA SANDRI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.